



GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Fondazione costituita esclusivamente da aderenti pubblici



Parere N.73 del 02 dicembre 2020

Spett.le

Provincia di Vicenza

PARERE: Si chiede se un dirigente della Pubblica Amministrazione, in quiescenza da meno di un anno, possa svolgere un incarico presso una Società "in house" dell'Ente in cui prestava servizio.

E' opportuno premettere che da tempo la giurisprudenza, a vari livelli, ha definito la natura della società "in house providing" come una sorta di longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante "in house contract" neppure consente di configurare un vero rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte Cost. n. 46/2013). Il soggetto "in house", quindi, non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1/2008). La stessa giustizia civile qualifica come pubblica la natura delle società "in house" (anche di recente sentenza Tribunale di Napoli 14.02.2019, n. 1085).

Tale configurazione ha trovato conferma anche sul piano legislativo con l'approvazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100/2017), ove è previsto che le società in controllo pubblico, ed in particolare quelle "in house", nella gestione del personale e nell'acquisizione di servizi si conformino ai principi operanti per le pubbliche amministrazioni.

Fatta tale doverosa premessa, con riferimento allo specifico quesito posto, col quale peraltro non vengono fornite precise indicazioni sul tipo di incarico che si intenderebbe conferire al dirigente dell'Ente, collocato in pensione, presso la soc. "in house", si ritiene che alla fattispecie proposta non possa che applicarsi la disciplina introdotta dall'art. 5 comma 9, del decreto sulla "spending review" (D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014). Disciplina che è stata dettagliatamente illustrata anche con due circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione (n. 6 del 04.12.2014 e n. 4 del 10.11.2015). Circolari nelle quali sono, tra l'altro, precisati quali incarichi siano da intendere al di fuori della nuova disciplina interdittiva (es. docenze, revisione dei conti, commissari straordinari, ecc..).

La disciplina del richiamato art. 5, comma 9, applicabile alla fattispecie oggetto del quesito posto, ha introdotto il divieto di conferire incarichi di consulenza o incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori, privati o pubblici, collocati in quiescenza. Non soggiacciono a tale divieto gli incarichi suindicati conferiti a titolo gratuito e, se trattasi di incarichi dirigenziali o direttivi, di durata non superiore ad un anno, non prorogabile nè rinnovabile. Per gli incarichi gratuiti è consentito il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate.

Si ritiene, pertanto, che anche nel caso prospettato, l'incarico possa essere conferito solo nei limiti suindicati.